



U.O.C. MEDICINA LEGALE
Direttore Dr. Pietro FALCO

Breve Vademecum per il medico addetto al rilascio della certificazione medica ai sensi dell'art. 41 del DPR 570/60 e smi

VOTO DEGLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' FISICA

L'art. 41 del DPR 570/60 prevede la facoltà di esprimere il voto, a mezzo di accompagnatore, per coloro che si trovino fisicamente impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Sono da considerare elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Gli impedimenti che legittimano l'assistenza nella votazione devono essere riconducibili alla capacità visiva del soggetto o al movimento degli arti superiori, non consentendo l'ammissione al "voto assistito" infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano la sfera psichica dell'individuo (stato demenziale, demenza senile, rammollimento cerebrale, ecc.).

Le persone con queste disabilità, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore, purché questi risultino iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per usufruire di tale diritto viene richiesta una specifica certificazione rilasciata, presso l'ambulatorio di Medicina Legale del Distretto Sanitario di appartenenza, da medici designati dalla ASL.

Tale documento deve precisare che "l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore".

IMPEDIMENTO A CARATTERE PERMANENTE

La Legge 5 febbraio 2003 n. 17 ha previsto, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, l'apposizione sulla propria tessera elettorale di uno specifico simbolo.

In tal caso l'elettore è sempre ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore senza avere più l'obbligo di munirsi dell'apposita certificazione medica ad ogni consultazione elettorale.

Nel caso dell'elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto "libretto di pensione" dal quale si evince la cecità accertata.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.

TRASPORTO AL SEGGIO ELETTORALE

I Comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale.

VOTARE IN UN'ALTRA SEZIONE

Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, l'elettore con difficoltà o impedimenti alla deambulazione può votare presso un'altra sezione del proprio comune priva di barriere architettoniche, previa esibizione di una attestazione medica rilasciata dall'ambulatorio di Medicina Legale del Distretto Sanitario anche in precedenza per altri scopi (es. verbale invalidità civile, causa di servizio, infortunio, ecc), purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità di deambulazione gravemente ridotta.



U.O.C. MEDICINA LEGALE
Direttore Dr. Pietro FALCO

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

La vigente normativa (Legge n. 22/2006 e succ. modifiche introdotte dalla Legge 46/2009) ha previsto la possibilità di voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

Gli interessati sono tenuti a far pervenire al Sindaco apposita istanza corredata, tra l'altro, da certificato medico da cui risulti "l'esistenza di una infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio".

Le apparecchiature elettromedicali sono quelle attinenti alle funzioni vitali e necessarie all'esistenza in vita. Sono da ritenersi riconducibili a questa fattispecie quelle vicarianti la funzione respiratoria (ventilatori, concentratori di ossigeno, broncoaspiratori, ecc.), la funzione urinaria (dialisi a domicilio) e la funzione alimentare (pompe enterali, infusori, ecc.). Non sono, invece, inclusi gli apparecchi utili alla autonomia personale, quali servoscala, piattaforme elevatrici, caricabatteria per carrozzine, ascensori ed altri, non indispensabili all'esistenza in vita).

Il certificato potrà anche contenere, qualora ne ricorra la condizione, l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVISSIME INFERMITA' TALI CHE L'ALLONTANAMENTO DALLE ABITAZIONI IN CUI DIMORANO RISULTI IMPOSSIBILE ANCHE CON L'AUSILIO DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICI (Legge 7 maggio 2009 n. 46)

Sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dalle abitazioni in cui dimorano risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Per essere ammessi al voto a domicilio il medico dovrà certificare l'assoluta intrasportabilità del richiedente (gravità delle situazioni cliniche in atto che rendono rischioso e pericoloso per il paziente lo spostamento dello stesso dal proprio domicilio).

Si rammenta che all'art. 1 lettera c) della Legge n.46/2009, è previsto che "Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi".

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL VOTO DOMICILIARE

Gli elettori devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 - LANCIANO-VASTO-CHIETI
Sede Legale Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

U.O.C. MEDICINA LEGALE
Direttore Dr. Pietro FALCO

con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

LE DISPOSIZIONI SUL VOTO DOMICILIARE SI APPLICANO SOLO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE DIMORI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE PER CUI E' ELETTORE.

MODALITA' DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

Ai fini del diritto di esercizio del voto gli elettori fisicamente impediti possono rivolgersi all'ambulatorio di Medicina Legale del Distretto Sanitario di appartenenza. Il certificato è gratuito ed è rilasciato dai medici designati dalla ASL. Ai fini del rilascio è necessario che il richiedente esibisca documento d'identità in corso di validità ed ogni idonea documentazione attestante la patologia.

SERVIZI ASL PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI

Ambulatori medico-legali distrettuali.

INCOMPATIBILITA'

I funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati" art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.